



REGIONE TOSCANA

**Decreto del Presidente della Giunta Regionale** N° 231 del 14 Dicembre 2011

*Oggetto:*

Estinzione della comunità montana Val di Bisenzio ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37. Successione nei beni e nei rapporti. Subentro nell'esercizio delle funzioni.

*Dipartimento Proponente:* DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

*Struttura Proponente:* **SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI**

*Pubblicità'/Pubblicazione:* **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 “Riordino delle Comunità montane” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 216 del 22 dicembre 2008, con il quale, in attuazione della legge regionale n. 37 del 2008, è stata costituita la comunità montana Val di Bisenzio, comprendente i comuni di Cantagallo, Vaiano, Vernio, in continuità con la preesistente omonima comunità montana;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che i comuni di un ambito territoriale nel quale è costituita la comunità montana possono trasformarla in unione di comuni, secondo le procedure e per gli effetti previsti dal Capo III della legge medesima;

Visto l'articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che i comuni, d'intesa tra loro, approvano l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione e, prima di procedere alla stipula, chiedono al Presidente della Giunta Regionale di nominare un commissario in sostituzione degli organi della comunità montana;

Considerato che con nota del 19/09/2011 (acquisita al protocollo R.T. n. 231099/A.80.50 del 20/09/2011) i sindaci dei comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio hanno chiesto la nomina di un commissario in sostituzione degli organi della comunità montana Val di Bisenzio, ai fini della trasformazione della comunità montana in unione di comuni, e hanno trasmesso le deliberazioni dei consigli comunali di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione dei Comuni Val di Bisenzio;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 159 del 28 settembre 2011 con il quale, sussistendo le condizioni per la trasformazione della comunità montana Val di Bisenzio in unione di comuni, è stato nominato il commissario della comunità montana Val di Bisenzio ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008;

Considerato che con il suddetto decreto è stata disposta, dalla data di nomina del commissario (29 settembre 2011), la cessazione dalle rispettive cariche degli organi della comunità montana Val di Bisenzio, l'esercizio da parte del commissario, con propri decreti, dei poteri ordinari degli organi di governo della comunità montana nonché la sostituzione da parte del medesimo, a tutti gli effetti, per l'esercizio delle funzioni e attività degli organi cessati;

Considerato che con il medesimo decreto è stato assegnato ai comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio il termine di novanta giorni a decorrere dal 29 settembre 2011 per provvedere all'effettiva costituzione dell'unione dei comuni e adempiere a quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008, ed è stato stabilito che il presidente dell'unione provveda a comunicare, nel medesimo termine, l'avvenuta operatività dell'unione di comuni e ad indicare gli adempimenti effettuati;

Visto l'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede quale adempimento ulteriore rispetto alla costituzione dell'unione di comuni l'insediamento dei relativi organi;

Vista la nota del 22/11/2011 (prot. R.T. n. 295725/A.80.50 del 24/11/2011) con la quale il segretario dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio ha comunicato l'operatività dell'unione medesima a decorrere dall'11 novembre 2011, data in cui si è provveduto a convalidare gli eletti presso il Consiglio dell'Unione, a nominare il Presidente dell'Unione e a prendere atto della composizione della Giunta;

Vista, altresì, la nota integrativa del 1/12/2011 (prot. R.T. n. 303487/A.80.30 del 2/12/2011) con la quale il Presidente dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, oltre a comunicare l'operatività dell'unione medesima con l'indicazione degli adempimenti suddetti, ha trasmesso la copia dell'atto costitutivo sottoscritto dai sindaci dei comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio in data 21 ottobre 2011;

Considerato che i comuni hanno provveduto all'effettiva costituzione e all'insediamento degli organi dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio nel termine stabilito dal decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 159 del 28 settembre 2011 e che, pertanto, sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione della comunità montana Val di Bisenzio, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37;

Visto l'articolo 15, comma 8, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, che dispone circa gli effetti dell'estinzione della comunità montana;

Viste le leggi regionali 11 settembre 1989, n. 62 e 7 novembre 1994, n. 81, con le quali il personale

dependente della Regione Toscana è stato trasferito alle comunità montane per l'esercizio delle funzioni regionali ed è stato disposto in merito agli adempimenti a carico della Regione medesima;

#### DECRETA

1. La comunità montana Val di Bisenzio è estinta allo spirare del 31 dicembre 2011.
2. E' preso atto della costituzione dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio e dell'insediamento dei relativi organi.
3. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all'articolo 15, comma 8, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37:
  - a) l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio succede a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi della comunità montana Val di Bisenzio estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso;
  - b) all'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio sono trasferiti i beni e le risorse strumentali dell'estinta comunità montana Val di Bisenzio;
  - c) l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio esercita le funzioni regionali già conferite alla comunità montana Val di Bisenzio o da questa esercitate, nonché le funzioni ad essa assegnate con convenzione dai comuni, dalla provincia e da altri enti pubblici; le funzioni sono esercitate sullo stesso territorio sul quale erano esercitate dalla comunità montana; il subentro dell'unione comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all'unione medesima;
  - d) all'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio spettano le risorse regionali per le funzioni regionali conferite o esercitate, nonché le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 37 del 2008;
  - e) l'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio costituisce livello ottimale ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001.
4. In particolare:
  - a) le risorse regionali assegnate, o da assegnarsi sulla base di procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2011, a qualsiasi titolo dalla Regione, già spettanti alla comunità montana Val di Bisenzio, derivanti da risorse proprie, statali o dell'Unione Europea, sono concesse e liquidate all'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, alle stesse condizioni e per le stesse finalità. L'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, per dette risorse è tenuta agli adempimenti e ai compiti già di competenza della comunità montana Val di Bisenzio;
  - b) gli accertamenti già assunti dalla Regione Toscana a carico della comunità montana Val di Bisenzio sono posti a carico dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio;
  - c) l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio attua gli interventi programmati dalla comunità montana Val di Bisenzio e dà seguito a quelli in corso, provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione per il territorio di competenza.
5. Resta ferma la disciplina degli adempimenti a carico della Regione in materia di trattamento integrativo di fine servizio nei confronti del personale, qualora presente, trasferito per l'esercizio di funzioni delegate ai sensi delle leggi regionali n. 62 del 1989 e n. 81 del 1994.
6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 37 del 2008.
7. Il presente atto è trasmesso:
  - al Commissario della comunità montana Val di Bisenzio, sig. Marco Ciani;
  - al Presidente dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio;
  - ai Sindaci dei comuni di Cantagallo, Vaiano, Vernio;
  - al Presidente della provincia di Prato;
  - al Ministero dell'Interno per gli adempimenti di cui all'articolo 2 bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni con legge 4 dicembre 2008, n. 189.
8. Il presente atto è, altresì, partecipato ai Direttori generali della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato interamente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della stessa legge.

Il Presidente  
Enrico Rossi

Il Dirigente Responsabile  
Luigi Izzi

Il Direttore Generale  
Antonio Davide Barretta